STATUTO

DELLA SOCIETÀ CONSORTILE a Responsabilità Limitata "CENTRO SERVIZI CONDIVISI"

Art. 1

Costituzione e partecipazioni

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile, la Società consortile a responsabilità limitata, denominata: "Centro Servizi Condivisi" (CSC) - Società Consortile a responsabilità limitata", di seguito definita "Società" o "CSC".

Art. 2 Sede

La Società ha sede legale e amministrativa a Rovereto (TN) e sede operativa a Trento (TN).

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali ovunque lo creda, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso compete ai soci riuniti in assemblea. Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello indicato nel libro soci.

Art. 3 Oggetto

La Società opera esclusivamente con i soci.

In attuazione dell'art.7 comma 3 bis della L.P. 27/2010 e delle conseguenti direttive della Provincia di Trento contenute nella delibera della giunta provinciale n. 763 del 19 aprile 2013 e di quelle ulteriori adottate la Società si occuperà della gestione unitaria dei seguenti ambiti:

- 1. internal audit, qualità e sicurezza;
- 2. affari legali;
- 3. affari generali;
- a) segreteria e affari generali;
- b) affari societari;
- c) relazioni esterne (marketing e comunicazione);
- 4. sistemi informativi;
- 5. amministrazione, finanza e controllo;
- 6. approvvigionamenti;
- 7. personale ed organizzazione;
- 8. altre funzioni di carattere generale che i Soci ritenessero di conferire.

In una logica di sussidiarietà il CSC promuove inoltre forme di collaborazione tese a realizzare economie di scala tra i Soci anche attraverso accordi tra singole Società e tra una o più tra i Soci ed assume la funzione di centro specializzato per alcune attività.

In via sussidiaria, non prevalente e strumentale al conseguimento degli scopi societari, il CSC potrà altresì compiere tutte le attività strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, ma non potrà rilasciare garanzie a favore dei soci o di terzi.

Le attività consortili, non comporteranno conseguimento di utili distribuibili ai soci ed eventuali avanzi di gestione saranno accantonati quali poste di debito verso i soci in proporzione alle quote del capitale sociale detenute dagli stessi o destinati a riserva sulla base di specifica decisione dell'assemblea dei soci.

La Società uniforma le proprie attività ai principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia e può affidare a terzi singole attività o specifici servizi, purché nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica, delle direttive emanate dalla Provincia autonoma di Trento.

Art. 4 Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento ai sensi di legge o di delibere dell'Assemblea in attuazione di relativa disposizione della Provincia autonoma di Trento.

Art. 5

Capitale sociale

Il capitale sociale iniziale è fissato in Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote. Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di comproprietà di una quota, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con esclusione del diritto di opzione ai soci salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter Cod.Civ.

Art. 6

Riduzione del capitale sociale

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci. In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo.

Art. 7

Finanziamenti

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i Soci.

Art. 8

Soci

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere ammessi a far parte del CSC i soggetti previsti dall'articolo 33, comma 1, della Legge Provinciale n. 3 del 2006, le aziende per il turismo di cui all'articolo 9 della Legge Provinciale n. 8 del 2002 ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico.

Per entrare a far parte della Società consortile gli aspiranti soci dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda dalla quale risultino, la sede, la ragione sociale o la denominazione dell'ente, l'oggetto sociale dello stesso e l'attività svolta.

L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale o di acquisto di quote da altri soci, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

<u>Art. 9</u>

Diritti sociali

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 10

Trasferimento di quote

In caso di trasferimento totale o parziale delle quote, gli altri soci hanno diritto di prelazione a parità di condizioni e di prezzo.

Il socio che intende alienare la sua quota o sua parte, deve comunicarlo agli altri soci con lettera raccomandata o della posta certificata (PEC) specificando l'acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci che intendono esercitare la prelazione, debbono farlo entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata o della posta certificata (PEC).

Se più soci esercitano il diritto di prelazione l'acquisto avviene proporzionalmente alle quote possedute.

In caso di mancato esercizio della prelazione, il cessionario non socio deve possedere i requisiti di cui all'art.8 del presente Statuto.

Art. 11 Recesso

Il recesso è ammesso nei casi previsti dalla legge.

Art. 12

Esercizio del diritto di recesso

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere spedita al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata (PEC) entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2473 C.C..

Il recesso non è consentito prima del 1° gennaio 2020.

Art. 13

Esclusione

Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare i servizi oggetto di conferimento.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera, da adottarsi con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) degli aventi diritto al voto, non tenendosi conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al socio escluso.

Entro il medesimo termine egli può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Se la Società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui sopra in tema di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 14 Obblighi dei Soci

I Soci si obbligano a:

- a) non partecipare ad altre forme organizzative che perseguano scopi analoghi;
- b) comunicare prontamente al Consiglio d'Amministrazione ogni variazione dei dati e delle notizie come indicati nella domanda di ammissione;
- c) comunicare al Consiglio d'Amministrazione dati e notizie riguardanti la propria attività economica richiesti ai fini dell'aggiornamento di banche dati da utilizzare per le finalità consortili;
- d) rispettare il presente Statuto nonché le deliberazioni assunte dagli Organi societari;
- e) corrispondere i contributi annuali nella misura determinata dall'Assemblea ed i corrispettivi relativi ai servizi specifici erogati dal CSC; detti contributi sono finalizzati alla copertura degli oneri di gestione ordinaria del CSC mentre i corrispettivi relativi ai servizi specifici saranno commisurati ai costi effettivi sostenuti dal CSC per la prestazione degli stessi;
- f) svolgere con diligenza ed assiduità le attività a favore della società preventivamente concordate;
- g) collaborare fattivamente per il raggiungimento degli scopi del CSC;
- h) mantenere, sia all'interno che all'esterno del CSC, un comportamento che sia in armonia con tutte le finalità del CSC stesso;
- i) non divulgare notizie sensibili, come tali riservate e riguardanti i Soci, il CSC ed i suoi collaboratori, clienti e fornitori.

Art.15

Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto purché in regola con il versamento dei contributi annuali;
- b) partecipare all'attività sociale nelle forme e modalità prescritte dal presente Statuto, dalle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- c) fruire delle attività e dei servizi specifici erogati dal CSC.

Art. 16 Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organismo di Vigilanza.

Art. 17 Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. Nessun Socio può avere più di una delega.

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) approva il budget annuale per la gestione ordinaria del CSC e i relativi contributi consortili, nell'ottica del perseguimento dell'equilibrio economico della gestione;
- b) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli eventuali avanzi;
- c) la nomina del Consiglio di Amministrazione e la determinazione dei relativi compensi, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 21;
- d) la nomina dell'Organo di Controllo e la determinazione dei relativi compensi;
- e) la nomina dell'Organismo di Vigilanza e la determinazione dei relativi compensi;
- f) approva, se ritenute utili, eventuali linee guida operative per l'attività da indicare al Consiglio d'Amministrazione.
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci non in regola con il pagamento dei contributi consortili annui.

Le decisioni dei soci sono assunte mediante delibera assembleare.

Art. 18 Deliberazioni assembleari

Le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente anche fuori della sede sociale purché in Trentino.

Essa è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata o posta certificata (PEC), ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che su richiesta del socio risultino inseriti nel libro soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette

formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che gli Amministratori ed i Sindaci assenti siano stati adeguatamente informati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle determinazioni dei soci.

Art. 19

Interventi in assemblea

Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.

Art. 20

Quorum assembleari

In prima convocazione l'Assemblea si considera regolarmente costituita alla presenza, anche tramite deleghe, del 70% (settanta per cento) dei Soci. In mancanza del numero legale l'Assemblea può essere rinviata, senza modifiche dell'ordine del giorno, ad altra data o luogo ma entro giorni 30 (trenta) da quella di prima convocazione.

In seconda convocazione l'Assemblea si considera regolarmente costituita alla presenza, anche tramite deleghe, del 50% (cinquanta per cento) dei Soci

L'Assemblea, se regolarmente costituita, delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le decisioni di seguito riportate per le quali è richiesta la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) degli aventi diritto al voto:

- a) ratifica dell'esclusione dei Consorziati deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- b) eventuale proroga o scioglimento anticipato del CSC;
- c) modifica del presente Statuto previa acquisizione del consenso della Provincia di Trento;
- d) modalità di disposizione del patrimonio eventualmente residuo alla scadenza del CSC.

Art. 21

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, denominati "Consiglieri", scelti tra gli Amministratori ed i dipendenti dei soci nel rispetto della normativa vigente anche in tema di rappresentanza tra i generi.

Gli incarichi di cui sopra sono gratuiti e daranno titolo ai Soci, limitatamente ai dipendenti, all'addebito al CSC dei relativi costi ai sensi dell'art.27 del presente Statuto.

Tra i dipendenti dei Soci di cui al comma 1 s'intendono compresi quelli eventualmente messi a disposizione degli stessi da parte della Provincia di Trento o di altri enti pubblici nella forma del comando o del distacco.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi secondo quanto stabilito in sede di nomina e sono rieleggibili.

La decadenza dalla carica di amministratore o la perdita della qualifica di dipendente di una delle Società od enti soci, o la revoca del distacco presso uno di questi soggetti, comporta automaticamente la decadenza dalla carica di Consigliere del CSC.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti da trattare,

da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima, al domicilio di ciascun Amministratore e dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si intende altresì regolarmente costituito anche in assenza di formale convocazione, con la presenza di tutti i suoi componenti e della maggioranza dei componenti dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore più anziano di età.

Il Presidente della riunione è assistito da un Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che redige il relativo verbale.

Per la validità della riunione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La gestione ordinaria e straordinaria della Società spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma sociale e le proprie attribuzioni al Presidente, ai propri componenti, al Direttore e, con procura, ai dipendenti della società sia propri che distaccati da parte dei Soci o di Enti pubblici.

In particolare, il Consiglio d'Amministrazione provvede a:

- nominare il Direttore, qualora ritenuto opportuno, determinandone poteri e compiti; il Direttore, se nominato, sovrintende alla struttura organizzativa della società nei limiti delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione e svolge la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione; le funzioni di Direttore potranno essere conferite anche a soggetti non aventi un rapporto di lavoro subordinato con la società ma con altro soggetto facente parte del gruppo Provincia o di altri enti pubblici;
- deliberare in merito alle domande di ammissione presentate dagli aspiranti soci;
- deliberare in merito al recesso e all'esclusione dei soci;
- dare attuazione alle deliberazioni assembleari;
- convocare l'Assemblea dei Soci nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;
- adottare tutti i provvedimenti e le iniziative opportuni e necessari per l'attuazione degli scopi consortili;
- concordare con i singoli Soci i contenuti di specifiche convenzioni per la ripartizione dei costi tra CSC ed i Soci stessi che tengano conto delle caratteristiche organizzative dei singoli Soci e dei servizi richiesti dagli stessi al CSC;
- proporre all'Assemblea l'entità dei contributi consortili annui per la gestione ordinaria del CSC;
- deliberare i corrispettivi specifici per i servizi erogati ai singoli Soci;
- definire contrattualmente con i Soci le modalità per il distacco di personale presso il CSC per il funzionamento dello stesso;
- proporre all'Assemblea le modalità di disposizione dell'eventuale patrimonio disponibile in caso di scioglimento.

Delle decisioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto idoneo verbale a cura di un Segretario nominato dallo stesso; il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, il Consiglio di Amministrazione procede con la cooptazione di un sostituto che rimarrà in carica fino all'Assemblea successiva; all'ordine del giorno di detta Assemblea sarà proposta la nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino alla scadenza dello stesso.

Art. 22

Presidente e legale rappresentanza

La nomina del Presidente spetta all'Assemblea.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della società, rappresenta il CSC ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori ed all'Organo di Controllo.

Il Presidente dura in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi consecutivi secondo quanto stabilito in sede di

nomina, e può essere rinominato.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra uno dei suoi componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua funzione o delega in caso di sua assenza o impedimento.

La legale rappresentanza della società è attribuita anche ai Consiglieri per l'esercizio delle deleghe loro conferite e analogamente al Direttore per i suoi poteri e per quelli conferitigli.

Art. 23

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere collegiale o monocratico.

Se collegiale è costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea nel rispetto dell'equilibrio fra generi.

I Sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.

All'Organo di Controllo, al quale si applicano tutte le disposizioni previste in tema di collegio sindacale per le società per azioni, è affidata anche la revisione legale dei conti prevista dall'articolo 2409 bis Cod.Civ..

Art. 24

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Assemblea dei Soci per 3 (tre) esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi. I componenti durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.

Ai membri dell'Organismo di Vigilanza, analogamente all'Organo di Controllo, spetta un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina.

La funzione di Organismo di Vigilanza, se consentito dalle norme vigenti, può essere affidata all'Organo di Controllo.

Art. 25

Parte finanziaria e patrimoniale

I contributi consortili sono deliberati ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera "a", tenendo conto dei costi di gestione generale del CSC e dei criteri di ripartizione approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I corrispettivi dei servizi specifici erogati ai singoli Soci verranno commisurati ai costi effettivi sostenuti per la prestazione degli stessi.

La gestione dei servizi specifici ai Soci dovrà essere disciplinata, per quanto ritenuto necessario o opportuno, con specifiche convenzioni; la verifica della necessità di dette integrazioni verrà sottoposta ai Soci quando necessaria e, comunque, in occasione dell'assemblea annuale che approva il bilancio e la destinazione degli eventuali avanzi.

Il pagamento dei contributi consortili e dei servizi specifici potrà essere effettuato:

- tramite versamento in denaro;
- tramite compensazione con eventuali crediti dei Soci ivi compresi quelli maturati ai sensi degli articoli 21 2° comma e 27 del presente statuto.

Art. 26

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni se la Società qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società: in questi casi, gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

<u>Art. 27</u>

Personale

Per il funzionamento i soci potranno distaccare personale dipendente presso il CSC con modalità da definire contrattualmente con lo stesso. Per la definizione di personale dipendente si intende, inoltre, quelli eventualmente messi a disposizione degli stessi da parte della Provincia autonoma di Trento o di enti pubblici nella forma del comando o del distacco.

Il valore del costo riconosciuto per detto distacco sarà pari all'impegno orario complessivo moltiplicato per il rispettivo costo orario effettivo.

Art. 28

Scioglimento e liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società il Consiglio di Amministrazione determina le modalità della liquidazione e i criteri in base ai quali la stessa deve svolgersi e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Art. 29

Disposizioni generali e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Società a responsabilità limitata e Consorzi.

Trento, ... 2015